

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 32263/23 R.G. EX ART. 696 BIS C.P.C. PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO, NOTIFICATO L'18.9.23, PROMOSSO DA UNA PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA E DI ALCUNI DIPENDENTI, ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. STEFANO TESTA. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 3.537,77 SPESE GENERALI E C.P.A. INCLUSI, I.V.A. ESENTE (FASC. 7091).</p>	
<p>Proposta di delibera: 119/24 del: 15/01/2024</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 15/01/2024
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario f. f.	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 18.9.23 veniva notificato all’Azienda e a taluni dipendenti, esercenti la professione sanitaria, il Ricorso n. 32263/23 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Roma;
 - nello specifico, la ricorrente, in data 27.10.21, veniva accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni Addolorata in preda ad uno stato di agitazione e confusione; il personale sanitario apprestava alla paziente la dovuta assistenza sottoponendola a tutti gli esami del caso; il mattino seguente la signora cadeva accidentalmente dalla barella riportando lesioni; la condotta dei sanitari, secondo la ricostruzione fornita *ex adverso*, rilevarebbe sotto diversi profili: a) mancata adozione delle misure per un contenimento della paziente; b) ritardata diagnosi di rottura del femore; c) ritardata diagnosi relativamente alla presenza di un evento ischemico;
 - nel ricorso venivano quantificati i danni asseritamente subiti dalla paziente in una somma complessiva pari ad € 306.724,05;
- TENUTO CONTO** che:
- il predetto atto n. 32263/23 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria “interessati” in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 13, L. 24/17 e s.m.i;

- il caso è stato trattato nel corso della seduta del Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) dell'8.1.24 alla quale hanno partecipato anche i sanitari convenuti e, all'esito, il CVS ha ritenuto necessaria la costituzione in giudizio dell'Azienda;

RITENUTO opportuno, nel rispetto dei criteri di rotazione degli incarichi, conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nell'ambito del predetto procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo all'avv. Stefano Testa, legale regolarmente iscritto all'albo aziendale e di comprovata esperienza in materia di responsabilità medica;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";

PRESO ATTO del preventivo di massima elaborato dal predetto legale, condiviso con la proponente U.o.s.d., relativo al compenso per l'espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che:

- al suddetto Legale viene rilasciata procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio in Frosinone, Via Aldo Moro, 196;
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 3.537,77** (€ 2.958,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. esente), trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 28;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito del CVS nella seduta dell'8.1.24 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del procedimento introdotto con Ricorso n. 32263/23 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Roma da parte di una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata ed alcuni dipendenti, esercenti la professione sanitaria;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Stefano Testa mediante il rilascio di apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Frosinone, Via Aldo Moro, 196;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di **€ 3.537,77** (€ 2.958,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. esente);

L'onere lordo di **€ 3.537,77** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 28;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.